

Avv. Prof. Piero Lorenzini
Via S. Maria 1 - 70138 Bari
tel. 080/204412 - Fax 080/204413

REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI BARI
Sezione IV Civile

in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Giuseppe Rana	Presidente
Dott. Sergio Cassano	Giudice
Dott. Rosanna Angarano	Giudice rel. est.

udita la relazione del Giudice delegato, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento n. 58/2013 di omologazione del concordato ad istanza della

PREMESSO CHE

con ricorso depositato il 24 ottobre 2013, pubblicato nel registro delle imprese e ritualmente trasmesso al PM, la Cramarossa Srl chiedeva di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo con concessione del termine di cui all'art. 161 6° co. 1. fall;

con memoria depositata il 25 febbraio 2014 la istante la DG depositava la proposta, il piano e la documentazione prevedendo la cessione pro soluto del patrimonio sociale ed il pagamento integrale dei creditori prededucibili e privilegiati e in misura pari al 50,56%;

in data 07 ottobre 2014 si teneva la adunanza dei creditori;

con decreto del 16 dicembre 2014 il Giudice delegato dichiarava approvata la proposta concordataria e fissava per la omologazione la udienza del 26 gennaio 2015, poi differita al 23 febbraio 2015 mancando la prova della rituale notifica a tutti i dissenzienti

in data 20 gennaio 2015 il Commissario Giudiziale depositava parere favorevole alla omologazione del concordato;

Il decreto di fissazione della udienza veniva notificato ai creditori dissenzienti;

con comparsa depositata il 16 gennaio 2015 la sola Equitalia Sud spa spiegava opposizione
alla udienza del 23 febbraio 2015 il Collegio riservava la decisione;

OSSERVA

Deve preliminarmente rilevarsi la regolarità della procedura precisando che tutti i creditori sono stati regolarmente informati e non emerge ragione alcuna perché possa dubitarsi della valida formazione del loro consenso. Le maggioranze prescritte sono state raggiunte, così come risulta dal verbale dell'adunanza dei creditori e dai voti pervenuti successivamente. In particolare, i voti favorevoli rappresentano crediti per un importo complessivo di € 2.710.473,94 di cui € 658.587,55 espressi e quindi da ritenere favorevoli ex art. 178 IV comma L.F. su un totale di crediti ammessi al voto di € 4.265.493/86 così raggiungendosi ampiamente la maggioranza prescritta dall'art. 177, comma 1, l. fall.

Quanto alla opposizione proposta, l'Equitalia deduce in ordine alla inammissibilità del concordato in quanto la proposta, pure prevedendo il pagamento integrale del credito iva prevedeva la falcidia, con soddisfazione in misura pari al 30% degli ulteriori crediti tributari e assume in proposito che il divieto di falcidia dovrebbe applicarsi a tutti i crediti tributari.

L'assunto non è convincente.

Come del resto rilevato dalla stessa opponente, la Cassazione, con orientamento dal quale non vi è motivo di discostarsi, ha escluso che il consenso del fisco sia comunque indispensabile per l'omologazione del concordato affermando che la falcidia del credito fiscale diverso dall'Iva possa intervenire anche in presenza del voto contrario dell'Amministrazione. Dalle argomentazione sottese a tale pronuncia il Tribunale ritiene non vi siano ragioni per discostarsi. Richiamando, infatti, la pronuncia della Cassazione deve ritenersi decisivo il disposto della l. Fall., art. 184, laddove, enunciando gli effetti del concordato, sancisce che "il concordato omologato

è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura di concordata". La tassatività della disposizione, e quindi l'affermazione del principio secondo il quale l'assetto dei crediti (inteso quale definizione della percentuale di pagamento o delle modalità alternative di soddisfacimento) quale emerge dalla proposta omologata obbliga tutti i creditori indipendentemente non solo dal loro voto favorevole o contrario ma dalla stessa loro partecipazione al procedimento, porta ad escludere la possibilità di un particolare statuto per il fisco, non essendo revocabile in dubbio che un'eccezione al principio, se voluta e per le conseguenze pratiche che comporta, sarebbe stata espressamente inserita dal legislatore in occasione della formulazione della disposizione dedicata alla materia.

Va, altresì, rilevato che nel caso in esame non viene affatto in questione la falcidia del credito iva che la medesima Cassazione ha ritenuto doversi escludere, sicché l'argomento resta del tutto estraneo alla presente decisione.

Traendosi di concordato preventivo con cessione dei beni, deve procedersi alla nomina del liquidatore e del comitato dei creditori, secondo quanto previsto dall'art. 182 l. fall., come da dispositivo.

All'omologazione del concordato consegue la definitiva improcedibilità delle istanze di fallimento presentate da

1. e 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

P. Q. M.

Il Tribunale, visti gli artt. 180 e 182 l. fall.,
omologa il Concordato Preventivo proposto dalla Cramarossa srl
rigetta la opposizione spiegata da Equitalia Sud spa
dichiara improcedibili le istanze di fallimento presentate da A

B

Nomina quali liquidatori l'Avv. Maura Rizzi

Nomina componenti del comitato dei creditori: 1) Unicredit spa 2) Metecno Industrie spa; 3) Carrabotta Filadelfio

Committa al liquidatore l'incarico di procedere all'immediata convocazione del comitato dei creditori che provvederà alla nomina del presidente, nonché di procedere alla liquidazione di tutti i beni ceduti dalla società proponente, secondo le seguenti modalità:

- 1) il liquidatore dovrà tenere informati il comitato dei creditori, il commissario giudiziale ed il Giudice delegato in ordine all'andamento generale della liquidazione mediante brevi relazioni almeno trimestrali, nonché ogni qualvolta si debbano concludere operazioni di particolare rilevanza, relazioni sulle quali esprimerà le sue considerazioni il commissario giudiziale;
- 2) il liquidatore, oltre ai rendiconti annuali e quello finale, dovrà presentare al Giudice delegato una relazione semestrale sull'attività svolta, informandone il commissario giudiziale che, da parte sua, rimetterà allo stesso Giudice delegato le loro osservazioni in proposito;
- 3) per quanto concerne il compimento di atti di straordinaria amministrazione, il liquidatore dovrà informare l'amministratore della società e chiedere il parere del commissario giudiziale e del comitato dei creditori, dandone anche notizia, almeno dieci giorni prima del perfezionamento di tali atti, al Giudice delegato che dirimerà ogni eventuale contrasto di pareri adottando le decisioni definitive;
- 4) per la liquidazione dei beni il liquidatore dovrà attenersi alle disposizioni di cui agli artt. da 105 a 108-ter l. fall., nei limiti di compatibilità con l'esecuzione di concordato preventivo, nonché, limitatamente alla realizzazione di aziende e rami d'azienda, di beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri, alla cessione di attività o

passività dell'azienda e di beni e rapporti giuridici individuali in blocco, ottenere altresì l'autorizzazione del comitato dei creditori, previo parere del commissario giudiziale;

- 5) il liquidatore dovrà dare notizia, almeno dieci giorni prima del perfezionamento degli atti di cui al punto sopra 4) al Giudice delegato per l'eventuale esercizio dei poteri di cui all'art. 108 l. fall.;
- 6) il liquidatore provvederà, entro sei mesi dall'accettazione della carica, a formare l'elenco dei creditori, dandone avviso al commissario giudiziale, alla società debitrice ed a tutti i creditori, di guisa che il predetto elenco potrà essere consultato e discusso da ogni interessato (ed eventualmente variato dai liquidatori), ed al fine di dirimere preventivamente eventuali controversie i creditori saranno singolarmente invitati a produrre i titoli giustificativi dei loro crediti, in mancanza dei quali non potrà procedersi ai pagamenti di cui al successivo punto 9);
- 7) le somme comunque riscosse dai liquidatori saranno immediatamente versate in un conto corrente intestato all'ufficio concorsuale ed acceso presso un istituto bancario di interesse nazionale indicato dal Giudice delegato e vincolato all'ordine di quest'ultimo; una copia dell'estratto conto bancario sarà rimessa trimestralmente ai commissari giudiziali, al presidente del comitato dei creditori e al Giudice Delegato;
- 8) il liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito libro giornale preventivamente vidimato da almeno un componente del comitato dei creditori, e provvederà direttamente al pagamento delle spese di giustizia e di amministrazione, tenendone informati il commissario giudiziale ed il Giudice delegato con relazioni da depositarsi mensilmente;
- 9) il liquidatore procederà a ripartire le disponibilità liquide tra i creditori concorrenti mediante piani di riparto, predisposti previo parere del commissario giudiziale, con modalità analoghe a quelle stabilite negli art. 110 e segg. l. fall.; i pagamenti ai singoli creditori saranno effettuati mediante assegni circolari non trasferibili che



l'istituto bancario indicato nel precedente punto 7) invierà direttamente agli interessati su richiesta del liquidatore, rimettendo al Giudice Delegato un elenco degli assegni spediti, ovvero mediante bonifico bancario;

10) gli ulteriori dettagli della liquidazione, anche per ciò che concerne la vendita dei beni, saranno determinati dal Giudice delegato;

11) il liquidatore dovrà in ogni caso comunicare al commissario giudiziale - che informerà tempestivamente il G.D. - eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori; in tal caso il G.D. potrà disporre che di tali fatti vengano informati i creditori, anche ai fini dell'esercizio dell'azione ex art. 186 l. fall.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al debitore, al Commissario giudiziale, perché ne dia notizia ai creditori, ed al liquidatore, nonché per la comunicazione agli opposenti e per gli adempimenti di cui all'art. 17 l. fall.

Il presente decreto è provvisoriamente esecutivo *ex lege*.

Così deciso in Bari, camera di consiglio del 08 marzo 2015.

Il Giudice est.

Rosanna Angarano



Il Presidente
Giuseppe Rana



RECEVUTO
08 MAR 2015
